

REGOLAMENTO (UE) 2017/1539 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 25 agosto 2017****che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) e l'articolo 10,visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ⁽²⁾, in particolare gli articoli 21, paragrafo 1, e l'articolo 141, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) ⁽⁴⁾ stabilisce obblighi di segnalazione relativi a informazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte dei soggetti vigilati alle autorità nazionali competenti (ANC).
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1538 consente alla Banca centrale europea (BCE) di decidere, su richiesta di un'ANC, di applicare tale regolamento ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ e stabiliti nello Stato membro di tale ANC dal 1° gennaio 2019 se la disciplina contabile nazionale non è compatibile con gli International Financial Reporting Standards.
- (3) A seguito di richieste pervenute alla BCE dalle ANC entro il 27 luglio 2017 e della valutazione delle discipline contabili nazionali effettuata dalla BCE, questa ha deciso di applicare il regolamento (UE) 2017/1538 agli enti vigilati meno significativi stabiliti in taluni Stati membri dal 1° gennaio 2019.
- (4) Pertanto, è opportuna a tal fine l'adozione di un regolamento a integrazione del regolamento (UE) 2017/1538, in linea con la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GUL 86 del 31.3.2015, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GUL 372 del 31.12.1986, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1538 si applica ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti in Germania o in Francia dal 1^o gennaio 2019.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI
